

Bollettino Ufficiale n. 27 del 8 / 07 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 66-12963

Avviamenti a selezione nella Pubblica Amministrazione ex art. 16 L. 56/87. Disposizioni attuative dell'art. 3 L.R. 12/04

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin:

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

visto il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 recante il "Regolamento delle assunzioni nel pubblico impiego" e, in particolare, la tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l'art. 2, co. 3°, lett. b), della predetta legge prevede l'attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di cui all'art. 2, co. 1°, del D. lgs. 469/97;

preso atto che l'art. 2, co. 4°, della predetta legge prevede che le Province esercitino le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione delle parti sociali nelle Commissioni di cui all'art. 6, co. 1°, D. lgs. 469/97;

considerato che, ai sensi dell'art. 1, co. 2°, del D.P.R. del 7 luglio 2000, n. 442 le Regioni devono stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali";

visto il D. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del D. lgs. 181/2000, recante norme per agevolare l'incontro domanda - offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, co. 1°, lett. a), della l. 17 maggio 1999, n. 144";

preso atto che l'art. 1 bis, co. 3°, del predetto decreto prevede la soppressione delle liste di collocamento ordinario;

preso atto che l'art. 2, co. 3°, del predetto decreto prevede che le Regioni definiscano gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;

visto l'Accordo, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003, su alcuni indirizzi interpretativi relativi al D. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;

considerata la necessità di conformare le procedure di avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/87 alle modifiche apportate al quadro normativo con i Decreti legislativi 469/97, 181/00, e 297/02, nonché di fissare i nuovi parametri di selezione nel rispetto dei principi fondamentali della selezione pubblica;

vista la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";

visto l'art. 3 della predetta legge che, ai comma 1, 2 e 3, individua i criteri oggettivi utili al fine di "verificare l'idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso

pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico", e demanda alla Giunta Regionale di disciplinare con proprio provvedimento le relative modalità attuative;

visto l'art. 3 della predetta legge che, al comma 4°, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti pubblici non economici nazionali";

considerato che, poiché la certificazione ISEE si riferisce alla situazione patrimoniale/reddituale dell'anno precedente in senso fiscale e, pertanto, non tiene conto delle variazioni eventualmente intervenute nella situazione del lavoratore nell'ultimo periodo prima della partecipazione alla selezione, si è convenuto, in seguito al confronto Regioni - Province oltre che sulla validazione dei nuovi criteri formulati sulla base della dichiarazione ISEE, anche sull'applicazione di un parametro correttivo dell'indicatore ISEE sulla base della presentazione di un'autocertificazione relativa ai periodi lavorati/non lavorati nell'anno in corso;

considerato, infine, che l'applicazione degli indirizzi contenuti nel presente atto debba essere preceduta da un adeguato periodo di tempo per la loro pubblicizzazione e per l'approntamento della strumentazione informatica e relativo adeguamento del programma applicativo attualmente in uso presso i Centri per l'Impiego;

posto in evidenza che del presente provvedimento sarà data informazione alla competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 3 comma terzo L.R. 12/04;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime,

delibera

di stabilire gli indirizzi e gli ulteriori criteri che i servizi competenti devono rispettare nell'attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ex art. 16 della l. 56/87, secondo le modalità attuative di seguito descritte:

a) gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base della graduatoria dei candidati che abbiano presentato la domanda a seguito di avviso pubblico ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico; la formazione e pubblicazione della graduatoria pertanto non avverrà più con periodicità annuale, ma contestualmente agli avvisi pubblici;

b) ai fini della formazione della suddetta graduatoria, i criteri applicabili sono due:

1) reddito e patrimonio dell'intero nucleo familiare del lavoratore, in base alla certificazione ISEE secondo i metodi ed i sistemi specificati nell'Allegato Tecnico;

2) anzianità nello stato di disoccupazione, in base alle previsioni contenute nel D. lgs. 297/02 e secondo la metodologia specificata nell'Allegato Tecnico.

c) la dichiarazione ISEE viene variata mediante l'applicazione di coefficiente correttivo di aggiornamento per renderlo attuale alla data della partecipazione alla selezione. Tale coefficiente correttivo è applicato secondo le indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente atto di indirizzo;

I criteri di cui al presente provvedimento saranno applicati a decorrere dal 1/10/2004, per dar modo che siano adeguatamente pubblicizzati e sia approntata la necessaria strumentazione informatica come indicato in premessa.

Il presente provvedimento ha carattere sperimentale ed i suoi effetti saranno sottoposti a verifica entro un anno dalla pubblicazione.

Del presente provvedimento sarà data informazione alla Competente Commissione Consiliare.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa sul Bilancio Regionale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

ALLEGATO TECNICO.

La graduatoria di avviamento a selezione deve essere formata sulla base del nuovo parametro costituito dalla situazione economica del nucleo familiare indicata nella dichiarazione ISEE: tale nuovo parametro ricomprende i criteri, finora applicati, reddituali/patrimoniali e di carico familiare.

La graduatoria è formata secondo valori di ISEE crescenti (è favorito chi ha la dichiarazione ISEE di importo inferiore) senza la previsione di scaglioni. La scelta di non prevedere scaglioni è motivata dal fatto che la dichiarazione ISEE esprime valori in euro con indicazione sino al centesimo senza arrotondamenti e, pertanto, la probabilità di valori uguali risulta ridotta in modo significativo (ad ogni euro corrisponde un punto; ad ogni frazione di euro corrisponde una frazione di un punto).

La dichiarazione ISEE, che la persona in cerca di lavoro presenta al CPI, è quella relativa alla situazione dell'anno precedente inteso in senso fiscale (esempio: fino al 31/07/2003 si richiede l'ISEE relativa ai redditi, patrimoni e situazione familiare del 2001; dal 1°/08/2003 fino al 31/07/2004 si richiede l'ISEE relativa ai redditi, patrimoni e situazione familiare del 2002).

La graduatoria formulata secondo indicatori di ISEE crescenti è integrata con l'applicazione del criterio di anzianità nello stato di disoccupazione come risulta dagli accertamenti dei servizi competenti.

Al criterio di anzianità nello stato di disoccupazione si attribuisce un *bonus* espresso in punti (50 punti), da sottrarre all'indicatore ISEE, per ogni mese di anzianità, per un massimo di 24 mesi.

La determinazione del *bonus* e del limite di anzianità è indicata tenendo presente le disposizioni normative vigenti:

1. L'ammontare del *bonus* determina l'incidenza dell'anzianità sulla formulazione della graduatoria; ogni variazione in aumento dello stesso *bonus* comporta un maggiore riconoscimento dell'anzianità.
2. La previsione specifica del limite di 24 mesi è coerente con il riconoscimento, nelle politiche del lavoro, dell'anzianità valida per la disoccupazione di lunga durata (agevolazioni per l'assunzione di disoccupati da più di 24 mesi ex art. 8, co. 9°, l. 407/90; particolari iniziative di sostegno alle donne in reinserimento lavorativo).

Per i soggetti che non presentano la dichiarazione ISEE è prevista l'attribuzione d'ufficio di 35.000 punti.

Sulla base della normativa prevista per le assunzioni nel pubblico impiego, possono partecipare all'avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/87 non solo le persone disoccupate alla ricerca effettiva di occupazione individuate in base al 297/02, bensì chiunque occupato o meno (inoccupato) richieda di parteciparvi.

Tuttavia, alle persone cui è riconosciuto lo stato di disoccupazione dai servizi competenti viene attribuito un diritto di precedenza rispetto a coloro che si trovano in altra condizione.

Limitatamente alle offerte a tempo indeterminato il lavoratore impegnato in un rapporto di lavoro a tempo determinato che comporta la sospensione dello stato di disoccupazione, in deroga agli effetti prodotti dalla sospensione, può partecipare agli avviamenti a selezione ex art. 16 l. 56/87, alle stesse condizioni dei lavoratori disoccupati. Sempre limitatamente alle offerte a tempo indeterminato, il lavoratore impegnato in un rapporto di lavoro a tempo determinato che comporta la perdita dello stato di disoccupazione, può partecipare agli avviamenti a selezione in subordine ai lavoratori disoccupati ed ai lavoratori in condizione di sospensione dello stato di disoccupazione, ma con precedenza rispetto agli altri lavoratori che non si trovano nello stato di disoccupazione.

A parità di condizioni il criterio dell'età è interpretato privilegiando il soggetto più anziano di età.

Metodi e Sistemi.

La certificazione ISE e ISEE sono indicatori introdotti dal D. lgs. n. 109 del 1998 (così come modificato dal D. lgs. n. 130 del 2000) che permettono di valutare le condizioni economiche delle famiglie.


L'ISE (indicatore della situazione economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una quota pari al 20% dei patrimoni. Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è il rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (ISE/PARAMETRO). La scala di equivalenza è un parametro variabile che aumenta all'aumentare dei componenti il nucleo familiare.

numero componenti nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

La scala di equivalenza da cui desumere il parametro tiene conto di presenze particolari nel nucleo familiare in modo da apportare maggiorazioni al parametro stesso:

numero componenti nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- 
- +0,35 per ogni ulteriore componente;
 - +0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore;
 - +0,5 per ogni componente con handicap permanente o invalidità superiore al 66%
 - +0,2 per nucleo con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e/o d'impresa

Correttivo indicatore ISEE.

L'introduzione del parametro correttivo dell'ISEE tiene conto della perdita del lavoro, quale evento modificativo in peggio, della capacità reddituale del soggetto che partecipa alla chiamata pubblica.

Per coloro che hanno perso il lavoro successivamente alla certificazione del reddito e partecipano alla chiamata pubblica prima della successiva certificazione, si applica una riduzione percentuale del valore espresso dalla certificazione ISEE in rapporto al periodo non lavorato.

Rispetto al periodo non lavorato il computo viene effettuato in giorni, prendendo in considerazione un numero minimo di giorni non lavorati e formando in tal modo degli scaglioni: ciascuno scaglione è di 120 giorni e per ogni scaglione si prevede un abbattimento dell'ISEE pari al 5%.